

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Interpretazione dell'art. 27, n. 1, punto f), della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, n. 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcol e sulle bevande alcoliche (GU L 316, pag. 21) — Obbligo di esonerare dalle accise l'alcool contenuto in prodotti a base di cioccolato importati da un paese terzo

Dispositivo

L'art. 27, n. 1, lett. f), della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcol e sulle bevande alcoliche, dev'essere interpretato nel senso che obbliga gli Stati membri ad esentare dall'accisa armonizzata l'alcol etilico importato nel territorio doganale dell'Unione europea e contenuto in prodotti a base di cioccolato destinati al consumo diretto, sempreché il contenuto di alcol in tali prodotti non ecceda 8,5 litri ogni 100 chilogrammi di prodotto.

(¹) GU C 86 dell'8.4.2006.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 19 aprile 2007 —
Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica**

(Causa C-72/06) (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/9/CE —
Politica d'asilo — Accoglienza — Norme minime — Mancata
attuazione entro il termine prescritto»)

(2007/C 96/26)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Condou-Durande e C. O'Reilly, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: N. Dafniou, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie a conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 gennaio 2003, 2003/9/CE, recante

norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (GU L 31, pag. 18)

Dispositivo

1) La Repubblica ellenica, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 gennaio 2003; 2003/9/CE, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 26 della detta direttiva.

2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

(¹) GU C 74 del 25.3.2006.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 19 aprile 2007 —
Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna**

(Causa C-141/06) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/65/CE —
Servizi finanziari — Commercializzazione a distanza —
Omesso recepimento entro il termine prescritto)

(2007/C 96/27)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Aresu e R. Vidal Puig, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: M. A. Sampol Pucurull, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, in relazione ai servizi finanziari diversi dalle assicurazioni private, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/65/CE, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (GU L 271, pag. 16)

Dispositivo

1) Il Regno di Spagna, non avendo adottato, in relazione ai servizi finanziari diversi dalle assicurazioni private, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/65/CE, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

(¹) GU C 121 del 20.5.2006.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 19 aprile 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Sunshine Deutschland Handelsgesellschaft mbH/Hauptzollamt Kiel

(Causa C-229/06) (¹)

(Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Semi di zucca senza capacità di germogliare)

(2007/C 96/28)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti nella causa principale

Ricorrente: Sunshine Deutschland Handelsgesellschaft mbH

Convenuto: Hauptzollamt Kiel

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Hamburg — Interpretazione dell'Allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1) — Sottovoci 1209 91 90 e 1212 99 80 — Semi di zucca privati della buccia che hanno perso la capacità di germogliare e che sono destinati all'industria dei prodotti da forno

Dispositivo

La sottovoce 1212 99 80 della nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987,

n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento (CE) della Commissione 11 settembre 2003, n. 1789, va interpretata nel senso che i semi di zucca sbucciati, che hanno perduto la capacità di germogliare e che sono destinati all'industria dei prodotti da forno, rientrano nella detta sottovoce.

(¹) GU C 190 del 12.8.2006.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 19 aprile 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato del Lussemburgo

(Causa C-264/06) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Art. 16, n. 3 — Compensazione ed assistenza ai passeggeri — Provvedimenti necessari)

(2007/C 96/29)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Maidani e R. Vidal Puig, in qualità di agenti)

Convenuto: Granducato del Lussemburgo (rappresentante: C. Schiltz, in qualità di agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione delle disposizioni necessarie per conformarsi all'art. 16, n. 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1) — Adozione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Dispositivo

1) Non avendo adottato le sanzioni per le violazioni del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, il Granducato del Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 16, n. 3, di tale regolamento.